

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (82)220

Vol. 1982/0091

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

SISTEMA ARMONIZZATO DI DESIGNAZIONE E DI CODIFICAZIONE
DELLE MERCI

(Comunicazione della Commissione al Consiglio)

SINTESI

1. La Comunità partecipa dal 1973 ai negoziati nell'ambito del Consiglio di Cooperazione Doganale (CCD) a scopo di elaborare il sistema armonizzato di descrizione e di codificazione delle merci - sistema armonizzato), che sarà la nuova nomenclatura internazionale delle merci che dovrà essere la base di applicazione dei dazi doganali e per lo stabilimento delle statistiche commerciali a partire dal 1985.
2. La Commissione ha negoziato a nome della Comunità secondo la procedura " ad hoc " ed è riuscita a far ammettere nella nuova nomenclatura una gran parte delle esigenze comunitarie. Un problema è tuttavia sorto per quanto concerne la firma di detta nuova convenzione che dovrà sostituire quella attuale del CCD relativa alla nomenclatura.
3. Tutti gli Stati membri sono firmatari della convenzione esistente e una gran parte di essi insistono per firmare il nuovo accordo (che sarebbe così considerato come congiunto) al fine di ottenere dieci voti al Comitato di gestione che sostituirà l'attuale comitato della nomenclatura.
4. Secondo talune indicazioni, questo atteggiamento impedirebbe agli Stati Uniti di adottare la convenzione, elemento che costituisce per la Comunità uno dei principali vantaggi dell'introduzione del sistema armonizzato. Per motivi giuridici e politici, converrebbe dunque che la nuova convenzione sia firmata a nome della sola Comunità.

Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci

1. Introduzione

1.1 Il Consiglio di cooperazione doganale (CCD) ha messo a punto a partire dal 1973 il Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, altrimenti noto come Sistema Armonizzato. Esso mira a sostituire la nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale come base per le tariffe doganali e per le statistiche del commercio internazionale. I lavori preparatori si avvicinano ormai alla fine e si prevede ormai che il Sistema Armonizzato sarà oggetto di una nuova convenzione del CCD che entrerà in vigore con decorrenza dal 1° 1.1985 in sostituzione della Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali del 1950, della quale tutti gli Stati membri sono parti contraenti.

1.2 La Commissione ha ricevuto dal Consiglio l'autorizzazione a negoziare nell'ambito del CCD i particolari del Sistema Armonizzato secondo la cosiddetta procedura "ad hoc". Se la Comunità intende diventare parte contraente della nuova convenzione oggi proposta, sarà necessaria a tempo debito una decisione formale in tal senso da parte del Consiglio, sulla base di una proposta formulata dalla Commissione stessa. Le discussioni avviate su un primo progetto relativo ad una possibile futura convenzione hanno tuttavia già messo in luce un problema circa la firma della convenzione, problema che riguarda a sua volta la questione del voto in seno al proposto Comitato di gestione del Sistema armonizzato e che si ripercuote su altre disposizioni del progetto di convenzione. Esso dev'essere quindi risolto, se possibile, prima della prossima discussione sul progetto di convenzione all'interno del CCD, che si inizierà il 17 maggio 1982.

1.3 La presente nota si propone di informare il Consiglio della situazione attuale per quanto concerne il sistema armonizzato di sollecitare una decisione in linea di principio circa la firma di una futura convenzione e chiedere delucidazioni sulla condotta di ulteriori negoziati sul progetto di convenzione.

2. Descrizione del Sistema Armonizzato

2.1 Il Sistema Armonizzato è una nomenclatura creata per la descrizione delle merci nel Commercio internazionale. Esso consiste essenzialmente in due livelli descrittivi. Il primo, una versione aggiornata della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, sarà composto di circa 1.200 voci. Il secondo livello comprenderà poco più di 3.000 suddivisioni per le voci principali. Nell'insieme, il sistema fornirà circa 4.500 descrizioni dettagliate di gruppi o classi di merci, ciascuno dei quali sarà individuato da un numero speciale a 6 cifre. Un esempio si troverà all'allegato A.

2.2 Il sistema individua i circa 4.500 gruppi o classi di beni più comuni nel commercio internazionale. Esso servirà innanzitutto a gettare le basi di una nomenclatura integrata delle tariffe doganali e delle statistiche commerciali. Qualora gli utenti richiedano particolari aggiuntivi, questi possono essere forniti operando ulteriori suddivisioni al di sotto del livello di sei cifre del Sistema Armonizzato. Si prevede che in futuro, oltre ad essere usato per le statistiche relative alle tariffe doganali e al Commercio, il sistema servirà, in certe sue parti, come base per le tariffe dei trasporti e per permettere l'elaborazione di correlazioni statistiche più precise fra dati relativi al commercio e dati relativi alla produzione. Si prevede anche che i produttori arriveranno ad incorporare le descrizioni e i codici del Sistema Armonizzato nei loro sistemi d'informazione commerciale e a citarli sulle fatture di esportazione delle loro merci.

3. Precedenti

- 3.1. Il Consiglio di cooperazione doganale decideva di mettere a punto il Sistema Armonizzato nel 1973, a seguito di uno studio, durato due anni, sulla sua praticabilità. L'elaborazione di un tale sistema era stata sollecitata in origine da un certo numero di organizzazioni interessate a facilitare il commercio internazionale, preoccupate per l'esistenza di una molteplicità di diversi codici e designazioni delle merci in uso presso i vari utenti (dogane, statistiche commerciali, trasportatori, autorità portuali, banche, compagnie di assicurazioni, ecc.) attivi nel commercio internazionale. Tale molteplicità obbligava importatori ed esportatori a ridesignare e ricodificare le stesse merci in molti modi diversi nel corso di un'unica transizione commerciale internazionale, aumentando notevolmente i costi di import/export. Le organizzazioni in questione erano quindi alla ricerca di una norma internazionale comune che coprisse almeno le classi o gruppi di merci più importanti nel commercio internazionale:
- 3.2. La Commissione e gli Stati membri hanno appoggiato sin dall'inizio questo progetto, per due ragioni principali. In primo luogo, esso è considerato un'importante misura di agevolazione degli Scambi commerciali. In secondo luogo, e cosa non meno importante, con questo progetto si conta di indurre gli Stati Uniti e il Canada, che non sono firmatari dell'attuale Convenzione e che usano nomenclature totalmente diverse, ad adottare la stessa base della Comunità per le loro tariffe doganali e statistiche commerciali.
- 3.3. Il lavoro di elaborazione dura dal 1973 e viene svolto all'interno del Comitato per il sistema armonizzato del CCD. La stesura ha richiesto tempo e fatica, ma la Commissione è riuscita a far prevalere in grande maggioranza le sue esigenze in fatto di nomenclatura. Commissione, Stati membri e rappresentanti delle industrie europee, hanno instaurato una stretta collaborazione che ha portato alla creazione di un fronte unico comunitario. I risultati dei negoziati tecnici possono essere dunque considerati soddisfacenti dal punto di vista della Comunità.
- 3.4. Si prevedeva all'inizio di introdurre il nuovo sistema tramite una raccomandazione del CCD. In seguito, i rappresentanti degli Stati Uniti hanno espresso l'opinione che si potesse convincere il Congresso ad approvare l'adozione da parte degli USA solo se esso fosse stato incorporato in una nuova convenzione del CCD. Questa infatti avrebbe potuto essere presentata al Congresso come uno strumento internazionale completamente nuovo elaborato con piena e la piena partecipazione degli Stati Uniti, anziché come la versione rimaneggiata di un vecchio sistema europeo, senza contare poi che una convenzione sarebbe stata più vincolante di una raccomandazione.
- 3.5. La Commissione e gli Stati membri hanno accettato l'idea di una nuova convenzione, idea appoggiata anche dalla grande maggioranza dei membri del Comitato per il Sistema Armonizzato. Tuttavia gli Stati membri hanno espresso preoccupazioni circa le conseguenze che si manifesterebbero in tema di diritti di voto all'interno del Comitato di gestione che succederà al Comitato per il sistema armonizzato.

3.6. Tutti gli Stati membri, infatti, sono attualmente firmatari della convenzione sulla nomenclatura del CCD, destinata ad essere sostituita dalla Convenzione sul sistema armonizzato, e in quanto tali dispongono ciascuno di un voto. Per ragioni storiche, alle sessioni plenarie del Comitato per il Sistema armonizzato hanno un voto solo la Commissione, la Francia ed il Regno Unito. Nel gruppo di lavoro dello stesso Comitato, d'altra parte, è stato concesso di votare a tutte le delegazioni presenti. Così, in teoria, la Comunità ha avuto finora diritto a 11 voti (la Commissione + 10 Stati membri), benché in pratica il numero di delegazioni presenti sia stato invariabilmente più basso. La maggioranza degli Stati membri insiste attualmente perché alla Comunità venga concesso, in una maniera o nell'altra, un numero di voti pari al numero degli Stati membri, se essa diventerà parte contraente della nuova convenzione.

3.7. Gli Stati Uniti sono stati messi sovente in minoranza dal blocco comunitario nelle votazioni su questioni tecniche nel corso dei lavori di elaborazione del sistema. E' un problema che preoccupa molto i funzionari, e il Congresso è al corrente della situazione. I negoziati americani affermano che il Congresso non li autorizzerà ad accettare la nuova convenzione se non si correggerà questa disegualianza. Secondo gli Stati Uniti, la Comunità deve disporre di un solo voto. I rappresentantistatunitensi ritengono che, la Comunità costituisca un'entità unica con un unico sistema tariffario e di statistiche commerciali, essi non vedono quindi perché il suo parere decisionale debba essere dieci volte superiore al loro, tanto più che essa è presente con una singola delegazione e con un singolo voto nel Comitato tecnico del valore in dogana creato in seno al CCD, conformemente alle disposizioni del GATT e sono dell'opinione che lo stesso debba valere per la nomenclatura tariffaria. Infine, essi ritengono che il voto unico sia un prezzo decisamente trascurabile da pagare in cambio dei notevoli miglioramenti nelle nomenclature tariffarie americane e canadesi che la Comunità cerca ormai da molti anni di ottenere.

4. Partecipazione alla convenzione

4.1. La Commissione e gli Stati membri sollecitano da tempo l'introduzione nella convenzione di una disposizione che dia alla Comunità, e ad altre unioni doganali o economiche, un numero di voti pari al numero di Stati membri. All'interno del Comitato per il sistema armonizzato, la Comunità si è trovata però praticamente isolata sulla questione dei voti, e si ammette adesso che una tale posizione non è realistica ai fini di un negoziato. Gli Stati membri hanno perciò proposto che non solo la Comunità, ma anche ciascuno dei Dieci diventi parte contraente, in modo da ottenere per via indiretta ciò che è impossibile conseguire direttamente.

4.2. Nell'esaminare il problema della firma da parte degli Stati membri, sarà utile considerare quattro questioni. Primo, la situazione giuridica; secondo le implicazioni politiche; terzo, l'importanza dell'obiettivo da raggiungere; infine, la rappresentanza della Comunità all'interno del Comitato di gestione del sistema armonizzato.

4.3. Situazione giuridica

4.3.1. Benché si preveda un'ampia utilizzazione del sistema armonizzato da parte dei circoli commerciali, gli impegni che le parti contraenti dovranno assumersi riguardano la nomenclatura usata per le tariffe doganali e per le statistiche relative al commercio internazionale.

Nel quadro del trattato e della giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità europea, tali questioni sono oggi di competenza della Comunità. Di conseguenza, gli Stati membri non sono più liberi di assumerli impegni internazionali a questo riguardo.

4.3.2. A parere di alcuni Stati membri, il fatto che i prodotti CECA rientrino ancora nella sfera di competenza degli Stati membri conferisce a questi ultimi il diritto di diventare parti contraenti. E' opportuno rammentare, tuttavia, che :

- la nomenclatura fissata dal trattato CECA non viene più usata né ai fini della tariffa doganale comune né ai fini della NIMEXE. La nomenclatura è stata trasposta in questi due strumenti e verrà similmente trasposta in una nuova nomenclatura comunitaria per le tariffe doganali e le statistiche commerciali basata sul sistema armonizzato.
- Le linee di demarcazione fra prodotti CECA e CEE sono molto sottili e si reggono su criteri tecnici sovente estranei al sistema armonizzato. Di conseguenza, quando si esamineranno questioni di nomenclatura relativamente a prodotti del carbone o dell'acciaio all'interno del Comitato per il sistema armonizzato, in pratica sarà spesso impossibile operare una distinzione fra prodotti CEE e CECA.

4.4. Implicazioni politiche. L'idea che gli Stati membri firmino la convenzione al fine di ottenere dieci voti ha implicazioni politiche che la rendono inaccettabile alla Commissione.

4.4.1. In primo luogo, accettare una tale impostazione significherebbe non tenere in alcuna considerazione un campo cruciale dell'unione doganale. Nel 1968 è stata introdotta una tariffa doganale comune, frutto di molti anni di lavoro, che costituisce uno strumento fondamentale dell'unione doganale e la chiave di volta della Comunità. Quest'ultima ha finora seguito una prassi consistente nel negoziare la sua tariffa comune nel GATT e nei suoi accordi bilaterali e multilaterali, per poi stipulare successivamente accordi tariffari come organismo singolo. Questo sistema non è stato mai messo in discussione nel contesto di tali accordi. Accettare che la Commissione figuri come dieci stati indipendenti in una nuova convenzione sulle nomenclature tariffarie nel Consiglio di cooperazione doganale contraddirebbe il principio di una tariffa doganale e di un sistema di statistiche commerciali comuni. La prima della convenzione da parte della sola Comunità non pregiudicherebbe però il diritto degli Stati membri a votare nelle sessioni plenarie del Consiglio di Cooperazione doganale (v. par. 5.3.2.).

4.4.2. In secondo luogo, come abbiamo detto in precedenza, la questione dei voti solleva problemi politici nei confronti degli Stati Uniti. Uno dei vantaggi dell'entrata in vigore del Sistema armonizzato consisterà nel fatto che gli Stati Uniti baseranno la loro nomenclatura relativa alle tariffe doganali e alle statistiche commerciali sulla stessa nomenclatura internazionale che è usata dalla Comunità. Finora, gli esportatori comunitari si sono trovati gravemente ostacolati dalle complessità della nomenclatura tariffaria americana e dalla mancanza di chiare note esplicative. Attualmente la Comunità non ha alcuna voce in capitolo nelle decisioni di classificazione tariffaria degli Stati Uniti, mentre nel quadro della nuova convenzione, almeno a livello di Sistema armonizzato, tali decisioni potranno essere discusse da tutti i membri del Comitato per il sistema armonizzato. In cambio, gli Stati Uniti non chiedono che la parità con la Comunità per quel che riguarda il diritto di voti. Questo problema è stato ancora una volta discusso, di recente

.../...

con alti funzionari americani nel quadro delle reazioni degli Stati membri al progetto di convenzione per il Sistema Armonizzato. Pur sottolineando il fatto che il governo americano si è impegnato all'adozione del Sistema armonizzato, questi funzionari hanno messo in rilievo le difficoltà da loro incontrate nell'ottenere il sostegno politico indispensabile per la completa revisione delle tabelle tariffarie USA e delle tabelle per le statistiche commerciali americane, implicite in tale adozione. E, pur dimostrandosi comprensivi nei confronti delle preoccupazioni espresse dagli Stati membri circa la perdita eventuale di voti, hanno dichiarato di non vedere come il Congresso possa essere persuaso ad adottare il Sistema armonizzato se agli Stati Uniti non verrà garantita all'interno del CSA una posizione simile a quella della Comunità, anche per quanto concerne il diritto di voto.

4.5. Importanza. In assenza di un parere unanime, si può prevedere che il Comitato del sistema armonizzato decida di ricorrere al voto su tre ordini di problemi: la classificazione delle merci all'interno del sistema, l'adozione di note esplicative e le proposte volte ad emendare la nomenclatura e le sue note legali.

4.5.1. Decisioni di classificazione e note esplicative: Potrà rivelarsi scomodo per la Comunità, come per altre parti contraenti, se una decisione di classificazione o una nota esplicative adottata in seno al CCD si rivelerà incompatibile con la sua attuale situazione tariffaria. Essa sarà comunque libera di adeguare le sue tariffe introducendo nuove sottovoci al fine di evitare conseguenze considerate inaccettabili. Ciò avviene già, del resto, nei casi in cui le decisioni dell'attuale Comitato per la nomenclatura del CCD o della Corte europea di Giustizia producono risultati incompatibili con le esigenze della politica comunitaria.

4.5.2. Emendamenti: Per quanto concerne le proposte di emendamento, si prevede che la nuova convenzione conterrà una disposizione simile a quella dell'attuale Convenzione sulla nomenclatura del CCD, che permette a qualunque parte contraente di impedire l'adozione di qualunque proposta di emendamento proposto alla nomenclatura o alle note legali che dia luogo ad opposizione.

La Commissione può comprendere il desiderio degli Stati membri di disporre di dieci voti ed è cosciente che nel corso di negoziati internazionali, in alcuni settori, potrebbero intervenire delle ragioni imperative perché la ponderazione del voto degli Stati membri non venga sminuita dal fatto della loro partecipazione in quanto Comunità. Tenuto conto della situazione sopra delineata, è tuttavia impossibile sostenere la necessità di disporre di dieci voti al fine di proteggere importanti interessi comunitari.

4.6. Rappresentanza. Qualora la nuova convenzione venisse firmata a nome della sola Comunità, ciò non significherebbe che gli esperti degli Stati membri si vedrebbero esclusi in futuro dalla partecipazione al lavoro del Comitato di gestione del Sistema armonizzato. La situazione sarebbe infatti analoga a quella che si incontra attualmente nella procedura "ad hoc". Avrebbero cioè luogo discussioni preparatorie fra la Commissione e gli Stati membri, nel corso delle quali si arriverebbe a definire posizioni comuni che sarebbero poi presentate da un portavoce; normalmente il rappresentante della Commissione. Tale incarico potrebbe essere però affidato, di comune accordo, al rappresentante di uno Stato membro con particolari interessi o conoscenze specifiche in materia. Gli esperti degli Stati membri potrebbero inoltre, anche

in questo caso di comune accordo, partecipare liberamente a gruppi di lavoro che richiedessero ai delegati di presentare argomentazioni basate sulla loro esperienza o sulle loro conoscenze tecniche particolari. Si richiederebbe l'adozione di una posizione comune solo in caso di decisioni che incidessero sul sistema tariffario o statistico della Comunità. Questa prassi, in vigore da quasi due anni, ha dato risultati soddisfacenti sul piano della preparazione delle riunioni del Comitato tecnico del valore in dogana del CCD e della rappresentanza della Comunità a tali riunioni.

5. Conclusione

- 5.1. Una volta completati i negoziati, la Commissione proporrà al Consiglio che la Comunità diventi parte contraente di una nuova convenzione sul Sistema armonizzato. Questa convenzione impegnerà la Comunità all'uso del Sistema armonizzato come base di una nuova nomenclatura integrata per le tariffe doganali e le statistiche commerciali. La Commissione dovrà inoltre ottenere l'autorizzazione ad intraprendere negoziati sui tariffari GATT della Comunità. La Commissione formulerà delle proposte solo se e quando riceverà la conferma della disponibilità dei partner commerciali più importanti della Comunità a diventare parti contraenti della nuova convenzione proposta, con gli stessi obblighi della Comunità.
- 5.2. Al fine di proseguire i negoziati sul progetto di convenzione sul Sistema armonizzato, la Commissione abbisogna di ulteriori orientamenti da parte del Consiglio circa la direzione da seguire. La Commissione riconosce senz'altro che in certe sedi deliberative a livello internazionale la questione della forza della Comunità in termini di numero di voti è di grande importanza economica o politica. Tuttavia, nel caso del Comitato di gestione del sistema armonizzato, la questione dei voti assume un significato ed un'importanza minori. I problemi trattati sono in gran parte di natura tecnica, come nel caso del Comitato tecnico per il valore in dogana del CCD, in cui la Comunità è presente con una singola delegazione e un singolo voto. In tale contesto, non è realistico pretendere che la Comunità disponga di 10 voti nel quadro della nuova convenzione. La Commissione propone pertanto che il Consiglio decida che, qualora la Comunità diventi parte contraente di una convenzione sul sistema armonizzato che la impegni all'uso del sistema armonizzato come base di una nomenclatura integrata per le tariffe doganali e per le statistiche commerciali, la convenzione sia firmata a nome della sola Comunità.

Una tale decisione non recherebbe ovviamente pregiudizio ad eventuali decisioni sulla questione della firma di altri accordi in cui il problema dei voti assuma significato e importanza maggiori sul piano economico o politico.

- 5.3. Anche se l'accordo verrà sottoscritto a nome della Comunità, sarà forse possibile negoziare nella nuova convenzione disposizioni tali da neutralizzare in qualche misura l'effetto della perdita di voti. Le possibilità più probabili sono le seguenti :

5.3.1. Voto ponderato. Si potrebbe cercare di introdurre un sistema di voto ponderato. Sarebbe però probabilmente difficile trovare una base generalmente accettabile per la ponderazione dei voti, e le varie possibilità dovrebbero essere ampiamente discusse con i paesi sia sviluppati che in via di sviluppo, prima di formulare proposte definitive.

5.3.2. Ruolo del Consiglio del CCD. Una versione dell'attuale progetto di nuova convenzione prevede la supervisione della convenzione sul sistema armonizzato da parte del CCD. La convenzione che istituisce

il Consiglio di cooperazione doganale dispone che ogni firmatario esprima un voto sulle questioni che lo riguardano. Questa disposizione non verrà pregiudicata dalla Convenzione sul sistema armonizzato, e tutti gli Stati membri continueranno a disporre di un voto in seno al Consiglio del CCD. La versione secondo la quale il sistema armonizzato sarebbe posto sotto la supervisione del Consiglio del CCD gode di appoggio considerevole fra i partecipanti ai negoziati sul sistema armonizzato, ad eccezione degli Stati Uniti, che insistono per una convenzione autonoma. Potrà essere possibile negoziare l'adozione di disposizioni in forza delle quali tutte le decisioni del Comitato per il sistema armonizzato sarebbero soggette ad approvazione da parte del Consiglio del CCD. In quest'ultimo caso, gli Stati membri avrebbero grande influenza sulle decisioni definitive formulate su tutte le questioni relative al sistema armonizzato.

5.3.3. Comune accordo. La Comunità e gli Stati Uniti si troverebbero su un piano di parità se all'interno del Comitato per il sistema armonizzato le decisioni venissero prese di comune accordo, cioè se nessun firmatario disponesse di un voto. dato che, però, il Comitato si troverà ad occuparsi di un gran numero di questioni di natura altamente tecnica, vi è il grave rischio che il corso dei lavori possa venire completamente bloccato se sarà necessario raggiungere un accordo generale prima di poter prendere una qualsiasi decisione. Una tale impostazione dovrebbe essere pertanto considerata solamente come ultima ratio.

5.4. Il Consiglio è invitato :

5.4.1. di approvare la posizione della Commissione che è quella di designare la Comunità come sola firmataria del progetto di convenzione sul sistema armonizzato ,

5.4.2. a prendere atto dell'intenzione della Commissione di studiare le possibilità di negoziato delineato al paragrafo 5.3.

Code numérique

NCCD	S.H.	Libellé
<u>70.01</u>	7001.00	<u>Calcin et autres déchets et débris de verre; verre en masse.</u>
<u>70.02</u>		<u>Verre en billes (autres que les microsphères du n° 70.18), barres, baguettes ou tubes, non travaillé.</u>
	7002.10	- Verre en billes
	7002.20	- Barres ou baguettes
		- Tubes :
	7002.31	-- En quartz ou en autre silice fondus
	7002.32	-- En autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5×10^{-6} par Kelvin entre 0°C et 300°C
	7002.39	-- Autres
<u>70.03</u>		<u>Verre dit "coulé", en plaques, feuilles ou profiles, même à couche absorbante ou réfléchissante, mais non autrement travaillé.</u>
		- Plaques et feuilles, non armées :
	7003.11	-- Colorées dans la masse, opacifiées, plaquées (doublées) ou à couche absorbante ou réfléchissante
	7003.19	-- Autres
	7003.20	- Plaques et feuilles, armées
	7003.30	- Profiles
<u>70.04</u>		<u>Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante ou réfléchissante, mais non autrement travaillé.</u>
	7004.10	- Verre coloré dans la masse, opacifié, plaqué (doublé) ou à couche absorbante ou réfléchissante
	7004.90	- Autre verre